



Comune di Empoli

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO E PATTI DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. del

<u>ART. 1 – DEFINIZIONI</u>	2
<u>ART. 2 – PATTO DI GEMELLAGGIO</u>	2
<u>ART. 3 – APPROVAZIONE E REVOCA DEL PATTO DI GEMELLAGGIO</u>	2
<u>ART. 4 - COMITATO DI GEMELLAGGIO</u>	2
<u>ART. 5 – PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE</u>	3
<u>ART. 6 – APPROVAZIONE E REVOCA DEL PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE</u>	3
<u>ART. 7 – ATTIVITÀ</u>	4
<u>ART. 8 – VALIDITÀ, DURATA E DECADENZA DEI PATTI</u>	4
<u>ART. 9 – NORME FINANZIARIE</u>	4
<u>ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE</u>	4

ART. 1 – DEFINIZIONI

PATTO DI GEMELLAGGIO – Atto formale che attesta la volontà reciproca a intensificare i rapporti culturali, sociali, politici ed economici finalizzate ad azioni comuni per la pace, solidarietà e incontro fra i popoli.

COMITATO DI GEMELLAGGIO - Organismo dell'Amministrazione comunale che monitora e promuove l'istituto del Patto di Gemellaggio quale strumento volto a favorire l'integrazione e lo scambio tra i popoli con attenzione particolare alle comunità straniere presenti in città.

PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE – Atto formale che attesta l'interesse reciproco a intraprendere rapporti e incontri finalizzati alla conoscenza e avvicinamento tra le due città.

ART. 2 – PATTO DI GEMELLAGGIO

Il Patto di Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città anche di diverse nazioni finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento a una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e le relazioni reciproche tra i cittadini.

Il Patto di Gemellaggio è stipulato e attuato in accordo con la legislazione vigente nelle nazioni di appartenenza e, per gli stati facenti parte dell'Unione Europea, con gli obblighi comunitari.

ART. 3 – APPROVAZIONE E REVOCA DEL PATTO DI GEMELLAGGIO

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale o del Consiglio Comunale stesso, approva la proposta di istituzione del Patto di Gemellaggio e il relativo testo, motivandoli adeguatamente circa i fondamenti della stipula e definendo gli obiettivi e l'eventuale programma di attività conseguente.

Entro i successivi 5 giorni, copia della deliberazione e del relativo testo sono trasmessi alle Autorità governative italiane competenti per la formulazione delle eventuali osservazioni di spettanza.

Qualora le predette Autorità governative avanzino osservazioni, gli uffici competenti informano la controparte estera e acquisiscono da essa il consenso in relazione alla nuova versione del testo del Patto Gemellaggio che recepisce dette osservazioni.

Successivamente, il Consiglio comunale approva in via definitiva il testo del Patto di Gemellaggio che può poi essere sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato.

Il Consiglio comunale, in caso di inosservanza degli impegni previsti dal Patto di Gemellaggio, può procedere, in qualsiasi momento, alla revoca del medesimo Patto.

ART. 4 - COMITATO DI GEMELLAGGIO

Il Comitato di Gemellaggio è diretta emanazione dell'Amministrazione comunale ed è nominato con Decreto del Sindaco ed è costituito da un numero massimo di 9 persone, scelte fra i rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali e associative, con individuazione del Presidente del Comitato.

Lo stesso Decreto del Sindaco tiene conto degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune approvati dal Consiglio comunale.

La sua attività riguarda tutti i Patti di Gemellaggio già stipulati dall'Amministrazione comunale e quelli che saranno sottoscritti in futuro.

La partecipazione alle attività del Comitato di Gemellaggio non prevede alcun rimborso spese o indennità per i partecipanti. L'Amministrazione può provvedere al finanziamento delle attività del Comitato.

Il Comitato ha il compito di definire e gestire un programma di attività annuali. Promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative.

In stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione comunale, il Comitato si attiva nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

Il Comitato di Gemellaggio può avvalersi dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

ART. 5 – PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

Il Patto di Amicizia e Collaborazione costituisce attestazione formale di interesse reciproco a intraprendere rapporti e incontri finalizzati alla conoscenza e avvicinamento tra i popoli.

Il Patto di Amicizia e Collaborazione è un atto propedeutico all'avvio di incontri e scambi tra le due comunità con l'obiettivo di verificare anche l'opportunità di addivenire a un'eventuale stipula di Patto di Gemellaggio.

ART. 6 – APPROVAZIONE E REVOCA DEL PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

La Giunta comunale approva lo schema di Patto di Amicizia e Collaborazione motivandolo adeguatamente circa i fondamenti della stipula e definendo gli obiettivi e l'eventuale programma di attività conseguente. La deliberazione avviene al termine delle procedure di osservazione da parte delle autorità governative italiane competenti per la formulazione delle eventuali osservazioni di spettanza e dopo che le stesse siano state recepite e accolte anche dalla controparte estera.

La sottoscrizione del Patto di Amicizia e Collaborazione spetta al Sindaco o suo delegato.

La Giunta comunale, in caso di inosservanza degli impegni previsti dal Patto di Amicizia e Collaborazione, può procedere, in qualsiasi momento, alla revoca del medesimo patto.

ART. 7 – ATTIVITÀ PREVISTE

Il Comune di Empoli cura e sviluppa i Patti di Gemellaggi e i Patti di Amicizia e Collaborazione, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città e promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, incoraggiando le relazioni fra i cittadini.

Il Sindaco o suo delegato, avvalendosi degli uffici comunali e della collaborazione con il Comitato di Gemellaggio, promuove e cura quanto necessario per il mantenimento dei legami di Gemellaggio e di Amicizia e Collaborazione.

Il Sindaco o suo delegato è tenuto annualmente a tenere informato il Consiglio comunale circa le attività riguardanti i Patti di Gemellaggio e i Patti di Amicizia e Collaborazione, aggiornandolo sulle attività svolte, evidenziando i risultati conseguiti, nonché le eventuali criticità e inerzie manifestatesi nell'ambito dei singoli Patti in essere.

ART. 8 – VALIDITÀ, DURATA E DECADENZA DEI PATTI

Gli effetti dei Patti di Gemellaggio e dei Patti di Amicizia e Collaborazione sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro delegati.

La durata di ogni singolo Patto di Gemellaggio è indicata nella Delibera del Consiglio comunale che approva lo schema di Patto. La stessa non può comunque essere superiore ai venti anni.

La durata di ogni singolo Patto di Amicizia e Collaborazione è indicata nella Delibera della Giunta comunale che approva lo schema di Patto. La stessa non può comunque essere superiore ai dieci anni.

Le relazioni formalizzate mediante Patti di Gemellaggio e Patti di Amicizia e Collaborazione non confermate entro 6 mesi dalla scadenza del relativo termine, sono di diritto considerati decaduti.

ART. 9 – NORME FINANZIARIE

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione dei Patti di Gemellaggio, dei Patti di Amicizia e Collaborazione, nonché dalle attività del Comitato di Gemellaggio trovano copertura finanziaria nel bilancio del Comune nel rispetto dei limiti di spesa di cui alle leggi vigenti, anche promuovendo modalità di finanziamento esterno delle proprie attività mediante iniziative quali sponsorizzazioni e crowdfunding, ovvero partecipazione a pertinenti attività cofinanziate dall'Unione europea e da altri organismi internazionali.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale.